



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

---

SEDUTA DEL 18 ottobre 2023

DELIBERA n. 3

---

OGGETTO: Modifica degli artt. 17, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1, 36, comma 2, 36, comma 5 e 38, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

---

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
nella seduta del 18 ottobre 2023

- *visto il Regolamento adottato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 20 aprile 2022 con delibera n. 2 e, in particolare, gli artt. 17, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1, 36, comma 2, 36, comma 5 e 38, comma 1;*
- *ai sensi dell'articolo 50 del predetto Regolamento;*

8 presenti aventi diritto al voto  
all'unanimità

approva

le seguenti modifiche del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario:

a) il comma 1 dell'articolo 17 è modificato come segue:

“1. *L'Ufficio di Segreteria, compiute le formalità di cui al comma 7 dell'articolo 16, trasmette d'ufficio il verbale approvato a tutti i componenti del Consiglio Giudiziario.*”

b) il comma 1 dell'articolo 34 è modificato come segue:

“1. *Ai fini del procedimento disciplinare i Magistrati si intendono domiciliati presso il Tribunale, salvo che non abbiano indicato altro luogo per le notifiche e le comunicazioni degli atti mediante un indirizzo di posta elettronica. Salvo non sia diversamente previsto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate, preferibilmente, tramite raccomandata A/R (cui è equiparata quella elettronica) o con qualunque altro mezzo idoneo ivi compresa, nei casi di urgenza, raccomandata a mano o comunicazione mail. Nel caso di comunicazioni da effettuarsi fisicamente presso il Tribunale, il plico è ritirato materialmente dal Cancelliere del settore cui afferisce il magistrato destinatario della comunicazione ovvero, in caso di impedimento, dal sostituto, il quale, una volta sottoscritta la ricevuta di ritorno, ne fa immediata consegna al magistrato, informando per iscritto l'autorità inoltrante la comunicazione degli esiti della*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*trasmissione. Nel caso di comunicazioni effettuate tramite raccomandata elettronica, esse avvengono all'indirizzo indicato dal destinatario della comunicazione.*"

c) il comma 1 dell'articolo 35 è modificato come segue:

*"1. Gli esposti e le segnalazioni relativi alle condotte dei Magistrati, indirizzati al Magistrato Dirigente, sono depositati o spediti mediante raccomandata A/R o posta elettronica all'indirizzo della Cancelleria Penale del Tribunale o al diverso soggetto individuato dal Magistrato Dirigente con opportuna disposizione."*

d) il comma 1 dell'articolo 36 è modificato come segue:

*"1. Presso la Cancelleria o presso il diverso soggetto individuato dal Magistrato Dirigente con opportuna disposizione è istituito un registro riservato degli esposti e delle segnalazioni disciplinari."*

e) il comma 2 dell'articolo 36 è modificato come segue:

*"2. In tale registro devono essere iscritti in ordine cronologico, a cura del Cancelliere, o del diverso soggetto individuato dal Magistrato Dirigente con opportuna disposizione, le segnalazioni e gli esposti pervenuti."*

f) il comma 5 dell'articolo 36 è modificato come segue:

*"5. Il registro è tenuto in maniera riservata dal Cancelliere o dal diverso soggetto individuato dal Magistrato Dirigente con opportuna disposizione e ne è consentito l'accesso solo al Magistrato Dirigente. Dell'accesso deve essere data contezza nel registro a cura del Cancelliere o del diverso soggetto individuato dal Magistrato Dirigente con opportuna disposizione."*

g) il comma 1 dell'articolo 38 è modificato come segue:

*"1. La Cancelleria, o il diverso soggetto individuato dal Magistrato Dirigente con opportuna disposizione, ricevuta la segnalazione o l'esposto, provvede all'iscrizione degli estremi dell'atto e della notizia dell'illecito disciplinare nell'apposito registro, forma il fascicolo nel quale confluiscono, oltre la segnalazione o l'esposto, gli atti del Magistrato Dirigente, gli eventuali atti di indagine e il provvedimento conclusivo."*

manda

all'Ufficio di Segreteria per l'immediata esecuzione della deliberazione siccome espressamente disposto.